



DIREZIONE GENERALE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

SETTORE 207.01.00

**PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE PER L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA
SULL'EMISSIONE DELIBERATA NELL'AMBIENTE DI ORGANISMI
GENETICAMENTE MODIFICATI**

2026

Sommario

Premessa	3
I. Attività di vigilanza regionale relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale.	5
II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.	6
III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione	10
IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227 ..	10
V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.	13
VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.	14
VII. Trattamento dei dati	14

Premessa

Il Programma Operativo Regionale (POR) per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata in ambiente di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) della Regione Campania – Direzione Generale Politiche agricole, alimentari, forestali - per l'anno 2026 è stato redatto in attuazione delle normative di seguito riportate:

- D.M. del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – MASE del 8/11/2017 (G.U.R.I. n. 2 del 3/1/2018) concernente “Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati”;
- Programma Operativo Nazionale (PON) per l'anno 2026 di attuazione del piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, di cui è stata resa informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta ordinaria del 15 gennaio 2026 - ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026 di attuazione del Piano generale per l'attività di vigilanza sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati di cui all'allegato I del decreto del MASE del 8 novembre 2017.

L'art. 2 del DM 8 novembre 2017 istituisce il Registro nazionale degli ispettori di cui all'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 224 del 2003, designati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della Salute e il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare – MASAF - dalle Regioni e Province autonome.

L'Autorità nazionale competente – MASE, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, assicura l'informazione e la formazione degli ispettori iscritti nel registro nazionale.

Per la definizione e la successiva realizzazione del POR in materia di OGM, la Direzione Generale Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Campania ha costituito un gruppo regionale formato dalla referente regionale designata al Tavolo di coordinamento e da n. 5 referenti provinciali designati per le attività di vigilanza.

L'art. 3 del DM 8 novembre 2017 prevede la clausola di invarianza della spesa; pertanto, sono a carico della Regione i costi legati alle spese di missione per il personale regionale interessato nonché le spese per le analisi dei campioni prelevati.

Per l'esecuzione delle analisi dei campioni prelevati durante le ispezioni, la Regione si affida, coerentemente a quanto indicato nel PON 2026, ai laboratori della rete NILO (Network Italiano dei Laboratori OGM) nonché al supporto tecnico-scientifico assicurato dalla rete dei laboratori NILO.

L'attività di vigilanza è svolta dagli ispettori iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 del decreto 8 novembre 2017. [decr_64_7.222023_vistiUCB_CdC.pdf](#) (mase.gov.it)

Il Programma operativo nazionale per l'anno 2026 è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione Biosicurezza, OGM e accesso alle risorse genetiche (<https://www.mase.gov.it/pagina/biosicurezza-ogm-e-accesso-alle-risorse-genetiche>).

Il Programma Operativo Regionale è trasmesso entro il 30 aprile 2026 all'Autorità nazionale competente.

LINEE DI ATTIVITA'

I. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM autorizzata per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato ovvero a scopo sperimentale

La linea di attività riguarda la vigilanza sulle sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Nel mese di giugno 2023 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 la legge 13 giugno 2023, n. 68, di conversione in legge del decreto-legge n. 39/2003, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche", successivamente modificata dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 7 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale". La normativa appena citata ammette l'emissione deliberata nell'ambiente, a scopi scientifici e sperimentali, di organismi vegetali prodotti mediante tecniche di editing del genoma quali la cisgenesi e la mutagenesi sito-diretta, assoggettandola, fino al 31 dicembre 2025, a una disciplina autorizzativa semplificata. Tale disciplina autorizzativa semplificata va a modificare quanto già disposto dal Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, relativamente alla procedura e ai tempi per un'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale di organismi vegetali prodotti mediante tecniche di editing del genoma. Per le sperimentazioni con OGM autorizzate ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 7 a seconda della fattispecie della non conformità. In particolare, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 34, comma 4, qualora l'emissione deliberata nell'ambiente a scopo sperimentale venga effettuata senza osservare le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione. Inoltre, nel caso di coltivazione a scopo sperimentale di piante geneticamente modificate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34, comma 7, qualora non vengano apposti adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di OGM. Il Ministero dell'ambiente e della

sicurezza energetica (MASE) è autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 34.

Nel 2025 sono state presentate tre ulteriori notifiche; sono riscontrabili nel P.O. Nazionale 2026 le sperimentazioni avviate nelle regioni.

La Vigilanza non è applicabile sul territorio campano per l'anno 2026 in quanto non sono attualmente in corso in regione sperimentazioni riconducibili a questa linea di attività.

II. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti, esclusa la coltivazione.

La linea di attività riguarda la vigilanza sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi della direttiva 2001/18/CE e, limitatamente alla verifica degli eventuali effetti ambientali, sugli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003, ma non autorizzati alla coltivazione.

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le ispezioni hanno lo scopo di verificare il rispetto delle condizioni di impiego e delle eventuali restrizioni d'uso in particolari ambienti e aree geografiche specificate nei provvedimenti di autorizzazione, tenendo conto dei risultati dei piani di monitoraggio, e la conformità dell'etichettatura e dell'imballaggio.

Occorre ricordare che l'attività di monitoraggio, prevista dall'articolo 20 della direttiva 2001/18/CE secondo le modalità indicate nell'allegato VII, è a carico del notificante, mentre la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della direttiva è posta in capo agli Stati membri (articolo 4 della direttiva 2001/18/CE).

Per gli OGM autorizzati ai sensi della direttiva 2001/18/CE le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, commi da 4 a 6, a seconda della fattispecie della non conformità. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è il MASE.

Nelle decisioni di autorizzazione della Commissione europea, riportate nella Tabella 1, sono indicati, l'identificatore unico per ciascuna delle 6 linee di garofano e le condizioni per l'immissione in commercio, ovvero: a. il prodotto può essere immesso in commercio solamente a scopo ornamentale; b. non ne è consentita la coltivazione; c. su un'etichetta o in un documento che accompagna il prodotto devono figurare la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente

modificato» o «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» e la dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione». Per le 6 linee di garofano geneticamente modificate nel colore del fiore è prevista una sorveglianza generale e non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Ad oggi gli OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE sono 6 linee di garofano (*Dianthus caryophyllus* L.) geneticamente modificate nel colore del fiore, destinate al mercato dei fiori recisi, come riepilogato nella **Tabella 1**:

Tabella 1. OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/18/CE			
GAROFANO <i>Dianthus caryophyllus</i> L.			
Nome commerciale	Nome dell'evento	Identificatore unico	Decisione
FLORIGENE@Moonvista™	FLO-40685-2	FLO-40685-2	2019/1300/UE del 26 luglio 2019
	SHD-27531-4	SHD-27531-4	2016/2050/UE del 22 novembre 2016
	IFD-26407-2	IFD-26407-2	2015/694/UE del 24 aprile 2015
	IFD-25958-3	IFD-25958-3	2015/692/UE del 24 aprile 2015
FLORIGENE@Moonaqua™ 123.8.12	FLO-40689-6	FLO-40689-6	2009/244/CE del 16 marzo 2009 (autorizzazione rinnovata nel 2019 - C/NL/06/01_001)
FLORIGENE@Moonlite™ 123.2.38	FLO-40644-6	FLO-40644-6	2007/364/CE del 23 maggio 2007 (autorizzazione rinnovata nel 2017 - C/NL/04/02_001)

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare che:

1. l'etichetta dei garofani OGM o del documento che accompagna il prodotto riporta la specificazione dell'identificatore unico;
2. l'etichetta o il documento che accompagna il prodotto riporta la dicitura «Questo prodotto è un organismo geneticamente modificato» oppure, in alternativa, «Questo prodotto è un garofano geneticamente modificato» accompagnato dalla dicitura «Non destinato al consumo umano o animale né alla coltivazione».

Modalità di campionamento:

Eventuale campionamento: L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri (IZSLT), Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, hanno messo a punto un protocollo di campionamento, versione ottobre 2021, di fiori recisi in strutture florovivaistiche.

Ispezioni programmate:

La Regione, sulla base della banca dati RUOP disponibile nonché delle informazioni acquisite sul territorio, prevede almeno n. 1 ispezione presso i siti di vendita/mercati floricoli e almeno n.1 ispezione presso i siti di vivaisti registrati al RUOP, da attuare entro il 31/12/2026.

Il Settore 207.01.00 incarica gli ispettori regionali campani iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023 e ss.mm.ii.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003:

Ad oggi le tipologie di OGM autorizzati all'immissione sul mercato ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono 9 eventi di cotone e le relative combinazioni, 49 eventi di mais e le relative combinazioni, 8 eventi di colza e le relative combinazioni, 19 eventi di soia e le relative combinazioni e 1 evento di barbabietola da zucchero. Nella Tabella 2 del Piano Operativo Nazionale 2026 è riportata la lista degli OGM autorizzati all'immissione in commercio come alimenti e mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 per i quali è richiesta la sorveglianza generale; per tutti questi prodotti non è previsto un monitoraggio caso-specifico.

Tutte le informazioni relative a tali OGM autorizzati all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 sono accessibili in un'apposita sezione del sito della Commissione europea.

L'attività di vigilanza effettuata nell'ambito del Programma Operativo Regionale ha lo scopo di verificare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale nell'ambiente degli OGM e dall'insorgenza di piante avventizie da semente vitale; pertanto i controlli programmati non si

sovrapporranno ai controlli effettuati dal Ministero della salute nell'ambito del Piano nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti e del Piano nazionale di controllo ufficiale sull'alimentazione degli animali (PNAA) in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 e del regolamento (UE) n. 625/2017.

L'ISPRA ha messo a punto il protocollo di campionamento di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia.

L'ISPRA e il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) hanno messo a punto il protocollo di campionamento di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia.

Le attività ispettive in regione saranno prioritariamente effettuate presso i siti di stoccaggio di mais e/o soia OGM.

Il Settore 207.01.00 incarica gli ispettori regionali campani iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023 e ss.mm.ii.

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

Ha lo scopo di monitorare gli eventuali effetti ambientali derivanti dalla dispersione accidentale di granella di OGM immessi in commercio a scopo alimentare e mangimistico, verificando l'eventuale insorgenza di piante avventizie.

Modalità di campionamento:

L'eventuale presenza di granella dispersa e/o di piante avventizie richiedono il campionamento secondo i seguenti protocolli: protocollo di campionamento - ISPRA - di piante avventizie all'interno dei siti di stoccaggio e movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, è scaricabile al link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip; protocollo di campionamento - ISPRA e Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA) - di semi e/o granella dispersi all'interno dei siti di stoccaggio e/o movimentazione di materiale vegetale geneticamente modificato di barbabietola da zucchero, colza, cotone, mais e soia, è scaricabile al link https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/biosicurezza/protocolli_di_campionamento_2021.zip

Ispezioni programmate:

E' prevista l'ispezione di almeno n. 1 sito di stoccaggio OGM, da compiersi entro il 31/12/2026.

Gli ispettori regionali raccolgono ulteriori informazioni per costituire una banca dati dei siti regionali di stoccaggio di mais e soia OGM nonché informazioni per rilevare l'eventuale presenza di siti di stoccaggio OGM delle altre specie su menzionate.

Per gli OGM autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1829/2003 le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello C) dell'allegato II al DM 8/11/2017 che può essere eventualmente modificato ed adattato.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

III. Attività di vigilanza relativa all'immissione sul mercato di OGM per la coltivazione

Non si prevedono specifiche attività ispettive poiché in Italia non si coltiva l'unico OGM autorizzato nell'Unione europea alla coltivazione il mais MON810 (decisione della Commissione 98/294/CE) per le motivazioni specificate nel paragrafo che segue.

IV. Attività di vigilanza sul rispetto dei divieti di coltivazione adottati ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227

Sulla base delle misure transitorie previste dalla direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati dell'Unione europea di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, diciannove Stati membri tra cui l'Italia hanno richiesto e ottenuto l'esclusione del loro territorio dall'ambito geografico di coltivazione di sei varietà di mais geneticamente modificato (MON 810, 1507, 59122, Bt11, GA21 e 1507x59122). Il 5 marzo del 2016

è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE la decisione di esecuzione (UE) 2016/321 della Commissione europea che modifica l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del mais MON 810, unica pianta superiore GM autorizzata alla coltivazione nell'Unione europea; per tale motivo in Italia è applicato il divieto di coltivazione di tale mais geneticamente modificato.

L'attività di vigilanza regionale ha l'obiettivo di verificare quanto segue:

Le attività ispettive della Regione nel corso del 2026 riguardano la verifica del rispetto del divieto di coltivazione del mais MON810.

La superficie regionale coltivata a mais sottoposta a controlli nel 2026 è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali coltivate a mais negli anni 2024 e 2025 (riferimento alla Tabella 3 del Piano Operativo Nazionale 2026) come da dati riportati nella **Tabella 2** sottostante:

Tabella 2

	2024	2025	2024-2025	% della media delle superfici totali 2024-2025 da ispezionare nel 2026 (in ettari)	
	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	superficie totale in ettari (dato ISTAT)	media delle superfici totali (in ettari)	0,1%	0,3%
Campania	12500	10780	11640	11,6	34,9
Caserta	5740	5740	5740	5,7	17,2
Benevento	2700	2690	2695	2,7	8,1
Napoli	680	700	690	0,7	2,1
Avellino	2600	1000	1800	1,8	5,4
Salerno	780	650	715	0,7	2,1

La superficie coltivata a mais bio negli anni 2022 e 2023 (riferimento alla Tabella 4 del Piano Operativo Nazionale 2026) è riportata di seguito:

Tabella 3

	Superficie totale in ettari mais biologico 2022 (fonte SINAB)	Superficie totale in ettari mais biologico 2023 (fonte SINAB)	Media 2022-2023
Campania	220,62	361,00	290,81

Modalità di campionamento:

Il campionamento di materiale vegetale in campo segue la modalità indicata dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha messo a punto un protocollo di campionamento delle piante di mais per la vigilanza sul divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia (versione ottobre 2021).

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispezione centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del MASAF.

Ispezioni programmate:

La superficie regionale coltivata a mais sottoposta a controlli nel 2026 è pari allo 0.1% della media delle superfici regionali, dati ISTAT, coltivate a mais negli anni 2024 e 2025 che corrisponde a n. 12 ettari da ispezionare.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso dei precedenti anni di attività e dei nuovi valori statistici della superficie coltivata a mais, le ispezioni sono distribuite per provincia come riportato nella seguente tabella:

Tabella 4

ISPEZIONI (numero totale)	CASERTA n.	BENEVENTO n.	NAPOLI n.	AVELLINO n.	SALERNO n.
12	5	3	0	2	2

Avranno carattere di priorità i controlli da effettuare in prossimità di aziende agricole biologiche che coltivano mais.

Il modello di verbale d'ispezione da utilizzare è il Modello E mentre il modello per il verbale di campionamento è il Modello F dell'allegato II al DM 8/11/2017. Trattandosi di modelli di verbale possono essere modificati ed adattati.

Le sanzioni da applicare nel caso di riscontro di non conformità sono quelle previste dall'articolo 35 bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, come modificato e integrato dal decreto legislativo

14 novembre 2016, n. 227. Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi del MASAF.

Il Settore 207.01.00 incarica gli ispettori regionali campani iscritti nel registro nazionale di cui al D.M. MASE n. 64/2023 e ss.mm.ii.

Per ogni altra incombenza l'ispettore di vigilanza fa riferimento al DM 8/11/2017, al Programma Operativo Nazionale per l'anno 2026, all'informazione e formazione acquisita ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

V. Attività di vigilanza relativa ad OGM diversi dai microrganismi geneticamente modificati destinati ad impieghi in ambiente confinato.

Questa linea di attività di vigilanza riguarda gli OGM destinati all'uso confinato ossia destinati ad essere impiegati unicamente in attività in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e con l'ambiente, ai sensi dell'art. 3, lettera d), punto 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

L'attività di vigilanza è effettuata dal MASE e ha lo scopo di verificare l'applicazione delle misure di confinamento e il rispetto dei requisiti in materia di etichettatura ai sensi dell'articolo 28 del suindicato decreto.

Nel 2025 è stata valutata l'adeguatezza delle misure di confinamento per le seguenti sperimentazioni:

1. Sperimentazione finalizzata allo studio di piante di frumento duro GM con tecniche di editing del genoma e capaci di una maggiore resistenza agli stress ambientali causati dai cambiamenti climatici (semente importato dal Regno Unito) – Regione Lazio.
2. Sperimentazione finalizzata allo studio di piante di soia GM ottenute con tecniche di editing del genoma e capaci di una maggiore resistenza alla siccità (semente importato dagli Stati Uniti d'America) – Regione Lombardia.
3. Sperimentazione in cella climatica con piante di mais GM ottenute mediante tecniche di editing del genoma e con un incremento nella resistenza a stress abiotici e biotici – Regione Emilia-Romagna.

Sono in fase di valutazione le misure di confinamento per la seguente sperimentazione:

- Sperimentazione finalizzata allo studio di piante di pomodoro GM, ottenute mediante la tecnica del CRISPR-Cas, importate dal Regno Unito – Regione Lombardia.

VI. Attività di vigilanza relativa all'emissione deliberata nell'ambiente o all'immissione in commercio di OGM non autorizzati.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura l'attività di vigilanza nel caso in cui si verificano un'emissione deliberata nell'ambiente o un'immissione in commercio di OGM che non siano stati autorizzati rispettivamente ai sensi del Titolo II o del Titolo III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. In applicazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, nel caso di riscontro di non conformità, l'autorità nazionale competente adotta le misure necessarie per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente e all'immissione sul mercato non autorizzati. L'autorità nazionale competente, sentito il parere dell'ISPRA, stabilisce le misure necessarie per la messa in sicurezza il ripristino e la bonifica dei siti interessati dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di OGM non autorizzati e dà comunicazione delle misure adottate alla Commissione europea, agli altri Stati membri dell'Unione europea, alle Regioni e Province autonome e al pubblico. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 in caso in cui si verifichi un'emissione deliberata a scopo sperimentale non autorizzata oppure dell'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo in caso di immissione sul mercato non autorizzata. Nel caso in cui si verificano un'emissione o un'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti non autorizzati rispettivamente ai sensi della parte B o della parte C della direttiva 2001/18/CE, a seguito della comunicazione da parte della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dirama l'allerta e mette a disposizione le informazioni ricevute sul sito istituzionale del Ministero. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della salute, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano assicurano per quanto di rispettiva competenza l'attività di vigilanza affinché, nel caso di riscontro di non conformità, siano adottate le misure previste dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2001/18/CE.

VII. TRATTAMENTO DEI DATI (Regolamento (UE) 2016/679)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

Giunta Regionale della Regione Campania, Via Santa Lucia, 81 – Napoli 80132 – PEC Responsabile Protezione Dati: dpo@pec.regione.campania.it

DELEGATO AL TRATTAMENTO: Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 207.00.00, PEC: agricoltura@pec.regione.campania.it.